

AGENZIA PER IL TERZO SETTORE
Linee interpretative sulla nozione di “tutela dei diritti civili”

1. Premessa

L'art. 10 del d.lgs. 460/1997 stabilisce che “sono organizzazioni non governative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente lo svolgimento di attività nel settore (tra altri) della “*tutela dei diritti civili*”.

Tale formulazione è assai ampia, in quanto risente della genericità della stessa nozione di “diritti civili”. In questo documento si intende pertanto fornire un chiarimento in merito agli ambiti di attività che questa Agenzia ritiene debbano farsi rientrare nell'ambito della tutela dei diritti civili.

A tal fine si procederà ad un inquadramento della nozione di diritti civili nella Costituzione e nella legislazione italiana, per chiarire poi la sua definizione alla luce del diritto internazionale e della giurisprudenza costituzionale, e infine individuare l'interpretazione che della nozione dovrebbe essere offerta ai fini di quanto previsto dal summenzionato art. 10

2. La nozione di diritti civili: il quadro costituzionale

Nella nostra Costituzione l'espressione “diritti civili” è utilizzata in tre disposizioni: una disciplinante i requisiti di eleggibilità del Presidente della Repubblica (art. 84), le altre due, invece, in disposizioni relative alla ripartizione tra potestà legislative statali e regionali (art. 117) e ai presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo (art. 120).

Mentre negli ultimi due casi l'attenzione è concentrata sui profili concernenti la capacità espansiva dell'intervento normativo o sostitutivo statale a scapito di quello regionale, nella prima disposizione richiamata il godimento dei diritti civili (e politici) è stato identificato con la nozione più generale di capacità di agire. Essa, rappresentando l'idoneità del soggetto ad esercitare i diritti e ad assumere gli obblighi di cui è titolare, viene raggiunta con il compimento della maggiore età e persiste nella persona fino alla sua morte, salve le limitazioni o la stessa revoca che possono essere pronunciate in sede giurisdizionale.

Nella prima parte della Costituzione, invece, è utilizzata la diversa espressione “rapporti civili” ad indicare i c.d. diritti di libertà ovvero quelle posizioni giuridiche soggettive (quali, ad esempio, la libertà personale, di domicilio, di corrispondenza, di pensiero) che trovarono un loro primo riconoscimento già nelle Costituzioni liberali ottocentesche. A questo catalogo, la nostra Carta ha aggiunto le libertà ad esercizio collettivo (quali il diritto di riunione, di associazione), per le quali la titolarità spetta al singolo, ma acquista significato solo attraverso l’esercizio che di esse facciano più soggetti congiuntamente.

Entrambe le tipologie di libertà (ad esercizio individuale ovvero collettivo) sono caratterizzate, rispetto ad altre situazioni giuridiche soggettive che pure ricevono riconoscimento e tutela nella Costituzione italiana, dal garantire alla persona che ne è titolare uno spazio intangibile da parte dei pubblici poteri o di altri privati. È quindi la dimensione individuale e di protezione da interferenze esterne a caratterizzare la sfera civile dei diritti dal punto di vista costituzionale. Parallelamente, la Costituzione disciplina quali ulteriori sfere di relazione (sia essa in senso verticale, sia orizzontale) quelle dei rapporti etico-sociali, dei rapporti economici e dei rapporti politici, in particolare introducendo (secondo una macro-distinzione a cui occorre far riferimento) le c.d. libertà positive, che, a differenza di quelle c.d. negative (riconducibili alla dimensione dei “diritti civili”), si caratterizzano per il fatto che la loro piena realizzazione è possibile soltanto in presenza di un intervento attivo da parte dello Stato, nella nuova logica di quel principio di eguaglianza sostanziale che l’art. 3, comma 2 introduce nel testo costituzionale, il cui principale portato è proprio l’affermazione dei diritti sociali.

3. segue: la distinzione con i “diritti politici”

Di particolare complessità risulta la demarcazione tra rapporti civili e rapporti politici, e la relativa demarcazione tra i diritti che a quei rapporti si riconnettono.

In alcuni casi il legislatore, pur non definendo gli ambiti di rilevanza specifica delle due nozioni, ha richiamato testualmente questa dicotomia, come ad esempio in relazione all’art. 2 della legge n. 2248/1865 – allegato E (legge abolitrice del cd. contenzioso amministrativo). In tal caso il legislatore, nel definire un criterio di riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, ha precisato che sono devolute alla prima tutte le controversie relative a materie in cui “si faccia questione di un *diritto civile o politico*, comunque vi possa essere interessata la

pubblica amministrazione, e ancorché siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa”.

In altri casi, invece, il legislatore, in considerazione della particolarità della materia in questione (e dei soggetti cui si riferisce la disciplina normativa) ha richiamato soltanto la categoria dei diritti civili. Così avviene, ad esempio, con riguardo all'art. 16 disp. prel. al codice civile (cd. Preleggi), ove si afferma che “lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali”. In tal caso -pur non richiamandosi una definizione espressa di diritti civili (ricavabile semmai in via indiretta sulla base del riferimento a quei diritti che sono propriamente attribuiti al cittadino di uno stato)- la legge utilizza la clausola in senso delimitativo, al fine di circoscrivere, sulla base del criterio della reciprocità, la sfera dei diritti che possono essere riconosciuti in capo al non cittadino (straniero).

Si possono quindi distinguere i diritti civili da quelli politici, intendendosi questi ultimi come quelli riguardanti la partecipazione all'esercizio della sovranità dello stato ed alla amministrazione locale della cosa pubblica. I diritti politici, che a livello internazionale trovano una copertura anche nella Dichiarazione del 1966, sono infatti quei diritti che lo Stato riconosce ai propri cittadini in vista dell'instaurarsi di un rapporto politico e il cui esercizio è fondamentale per l'esplicarsi delle decisioni pubbliche. Si tratta, cioè, di quei diritti che sono attribuiti al fine di garantire la partecipazione dei cittadini finalizzata alla determinazione e allo svolgimento della direzione politica. La nostra Costituzione, agli artt. 48-51, attribuisce ai cittadini, nel titolo relativo, appunto, ai rapporti politici, il diritto di voto attivo e passivo (art. 48 per il diritto di voto, l'art. 51 per ciò concerne l'accesso ai pubblici uffici), il diritto di associarsi al fine di dare vita a partiti politici democraticamente concorrenti alla determinazione della politica nazionale (art. 49), il diritto di petizione alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità (art. 50).

Chiarita quale sia la nozione di diritti politici, occorre ricordare che alcune ricostruzioni tendano a ricondurre entro i diritti civili tutti quei diritti non qualificabili come politici, includendo nella prima categoria non solo i diritti di “prima generazione” (connessi alla libertà personale e alle altre libertà pubbliche), ma anche quelli di “seconda generazione” (ed. esempio i diritti sociali ed economici), per arrivare a comprendere da ultimo anche i diritti di “ultima generazione”, come quello all'ambiente salubre, alla pace e allo sviluppo. Partendo da questa chiave di lettura di tipo omnicomprensivo, una parte della dottrina ha operato alcune precisazioni che tendono a guardare ai

diritti civili non come ad una categoria generale, ma come ad una sottocategoria specifica all'interno di un quadro più ampio. In questo senso è stata individuata una cornice di riferimento (*genus*) all'interno della quale ricondurre alcune specifiche categorie di diritti (*species*), una delle quali corrisponderebbe proprio ai diritti civili. La richiamata "cornice" è costituita dai cd. diritti fondamentali, al cui interno è possibile distinguere, in base al loro "oggetto" (e secondo una lettura costituzionalmente orientata), tra diritti civili, politici, sociali ed economici. In questa direzione i diritti civili vengono definiti, nella letteratura scientifica, quali diritti comprensivi delle fondamentali libertà della persona, considerata sia come individuo, sia come parte del corpo sociale (libertà personale, di domicilio, di corrispondenza, di circolazione e soggiorno, di riunione, di associazione, di culto, di manifestazione del pensiero).

4. segue: la distinzione con i "diritti sociali"

Se, dunque, seguendo questo tipo di interpretazione, potrebbe apparire più chiara la distinzione tra diritti politici (riferiti all'esercizio della sovranità) e diritti civili (riferiti alla personalità nella dimensione individuale e collettiva), non si può dire altrettanto per quel che riguarda il rapporto tra diritti civili e diritti sociali. E tuttavia una distinzione tra gli stessi non soltanto sussiste concettualmente, ma deve essere ricostruita anche sul piano della interpretazione costituzionale in quanto la Costituzione, come detto, distingue i diritti civili e sociali, pur prevedendo per entrambe le tipologie la regola generale della fissazione per legge dei livelli essenziali di tutela degli stessi su tutto il territorio nazionale (art. 117, comma 2, lett. *m*), Cost.).

Si può altresì rilevare, sul punto, che il richiamo all'art. 117, comma 2, lett. *m*) Cost., pur avendo tale disposizione fatto il suo ingresso nel testo costituzionale in seguito alla riforma del Titolo V, Parte II della Costituzione (a opera della l. Cost. 3/2001 e quindi posteriormente rispetto al d. lgs. 467/1997) è comunque pertinente, giacché, come noto, le disposizioni legislative, vengono comunque rischiarate e interpretate alla luce delle norme costituzionali, anche nel caso in cui queste ultime siano successive rispetto a quelle di rango ordinario.

Il punto di riferimento per una piena comprensione di tale differenza deve essere, come accennato, l'enunciazione del principio di eguaglianza sostanziale, di cui all'art. 3, comma 2, con il quale la Costituzione repubblicana pone le basi del fondamentale passaggio dallo Stato liberale allo Stato sociale, attraverso l'integrazione e il superamento dell'eguaglianza formale o di diritto. Sulla base di questa disposizione normativa la Repubblica, nel suo complesso, ha il compito di

rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva libertà ed eguaglianza dei cittadini.

Portato e declinazione concreta di tale previsione sono proprio le numerose disposizioni della Costituzione, soprattutto contenute nella Parte I, che costituiscono un'applicazione del concetto di eguaglianza sostanziale, introducendo diritti che possono realizzarsi soltanto grazie all'azione sinergica dei pubblici poteri e di tutte le formazioni sociali che con essi concorrono al perseguimento dell'interesse generale, secondo il principio di sussidiarietà, nel senso della erogazione di prestazioni e di servizi, e dell'introduzione di trattamenti normativi differenziati sulla base delle condizioni di partenza delle persone all'interno della società.

La distinzione di questa sfera rispetto a quella dei diritti civili si traduce d'altra parte, ai nostri fini, nella stessa elencazione di cui all'art. 10 della legge n. 460/1997, che individuando come settori distinti tra loro quello della tutela dei diritti civili, rispetto a quelli della *assistenza sociale e socio-sanitaria*, dell'*assistenza sanitaria*, della *beneficenza*, della *istruzione* e della *formazione*, evidentemente esclude dall'insieme, pur indefinito "in positivo", dei diritti civili, i principali ambiti in cui vengono a configurarsi proprio i diritti sociali.

A tale proposito, si può ad esempio rammentare come la Commissione Tributaria di Milano, in data 11.11.2010, nel riprendere alcune disposizioni statutarie relative a un caso di specie, abbia affermato che le attività "di tutela dei diritti umani, per la promozione e l'esercizio pratico dei diritti sociali e politici, per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti a salvaguardia dell'ambiente, del territorio, della salute e della sicurezza individuale e collettiva" siano da considerare soddisfacenti circa l'integrazione del requisito di "tutela dei diritti civili" quale richiesto dal succitato art. 10; secondo la pronuncia in parola, difatti, "tutte le finalità perseguite dall'associazione [coinvolta nel caso di specie e il cui statuto s'è poc'anzi citato] rientrano nel lato concetto dei diritti civili".

4. *I diritti civili nel diritto internazionale e nella giurisprudenza costituzionale*

A livello internazionale si riscontra una più netta distinzione tra diritti civili, politici, sociali, economici e culturali. Al riguardo, nella Premessa dell'*International Covenant on Civil and Political Rights*, adottato dalla Assemblea Generale dell'ONU nel 1966 ed entrato in vigore nel 1976, si afferma che: "*in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of*

free human beings enjoying civil and political freedom and freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his civil and political rights, as well as his economic, social and cultural rights”.

In particolare, guardando all’ICCPR, si può tentare una sorta di elencazione di questi diritti, cercando di ricavarli dalle disposizioni contenute in quel testo, al netto di quelle relative ai diritti politici.

Dalla lettura del Patto del 1966 si enucleano i seguenti diritti:

il diritto all’autodeterminazione dei popoli;

- il diritto alla vita;

il diritto a non essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, degradanti o disumani;

- il diritto a non essere tenuto in stato di schiavitù, né di servitù;

- il diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona;

-il diritto di chi è privato della libertà ad un trattamento umano e dignitoso;

- il diritto a non essere imprigionato a causa di un inadempimento contrattuale;

-il diritto di ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato alla libertà di movimento e di scelta della residenza e il diritto dello straniero che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato parte del Patto a non esserne espulso “se non in base a una decisione presa in conformità della legge”;

- il diritto all’eguaglianza davanti alla legge e agli organi giurisdizionali, nonché ad un’equa e pubblica udienza; il diritto al riconoscimento in qualsiasi luogo della capacità giuridica di ciascun individuo;

- il diritto a non essere sottoposti ad interferenze arbitrarie o illegittime nella vita privata, nella famiglia, nella casa e nella corrispondenza, né a illegittime offese all’onore e alla reputazione;

il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, di espressione;

-il diritto di riunione pacifica e quello di associazione;

-il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia;

-il diritto di ogni fanciullo alle misure protettive richieste dallo stato minorile da parte della famiglia, della società e dello stato; il diritto alla non discriminazione per il riconoscimento e la realizzazione di tutti i suddetti diritti.

Certamente, come questa Agenzia ha già precisato nel parere approvato dal Consiglio in data 8 novembre 2010, l'elenco dell'ICCPR non può essere considerato esaustivo dei diritti civili, in quanto si tratta comunque di un atto risalente nel tempo che non tiene conto in modo esauriente dei cosiddetti diritti di terza e quarta generazione.

L'elencazione dei diritti e l'elemento unificante che li accomuna, sembra trovare una corrispondenza all'interno della giurisprudenza costituzionale italiana, nella quale, pur non trovandosi una precisa definizione della nozione di "diritti civili", sono tuttavia molteplici le decisioni che hanno avuto ad oggetto diritti ai quali corrispondono obblighi di "non fare" da parte dello Stato e, in generale, dei pubblici poteri.

Secondo tale giurisprudenza tali diritti sono riconosciuti all'individuo in quanto tale, a prescindere dal possesso della cittadinanza italiana. È pertanto possibile individuare nella giurisprudenza costituzionale quel progressivo superamento dei diritti civili come diritti del solo *cives*. Come evidenziato in più decisioni, infatti, la persona, nel suo patrimonio identificativo ed irretrattabile è il soggetto attorno al quale si incentrano i diritti e i doveri ai sensi dell'art. 2 Cost. (sent. nn. 11/1956, 1146/1988, 366/1991, 13/1994, 61/2011).

Significative sono inoltre le decisioni nelle quali la stessa Corte costituzionale richiama il Patto internazionale sui diritti civili e politici (cfr. sentenza n. 10/1993 relativa al diritto dell'imputato di essere informato immediatamente e nel dettaglio su natura e motivi dell'imputazione nella lingua da lui conosciuta, nonché, con espresso riferimento al Patto, la sent. 62/1992, relativa alla tutela delle minoranze linguistiche)

5. Alcune indicazioni applicative desumibili dall'art. 10 del d.lgs. n. 460/1997

L'art. 10 del d.lgs. n. 460/1997 stabilisce alcuni criteri che devono essere rispettati affinché un determinato soggetto (associazione, comitato, fondazione, società cooperativa, ed in generale ogni altro ente di carattere privato con o senza personalità giuridica) possa qualificarsi come Onlus. In particolare, al comma 1, vengono delineati alcuni requisiti ai quali gli statuti (o

atti costitutivi) dei soggetti qualificati come Onlus devono necessariamente conformarsi. Essi possono inquadrarsi in base a tre distinte chiavi di lettura.

La prima ha carattere materiale (requisiti di area) e coincide con lo svolgimento da parte di un soggetto di un'attività in uno dei settori espressamente indicati nell'art. 10, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 460/1997 (tra cui rientra espressamente la "tutela dei diritti civili").

La seconda ha carattere finalistico (requisiti di scopo) e si traduce nel perseguimento in via esclusiva di finalità di solidarietà sociale. Tale riferimento è meglio definito nel comma 2 dell'art. 10, ove si precisa il significato di attività rivolta alla realizzazione delle richiamate finalità: esse sono perseguite nella misura in cui "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili", lungi dall'essere rese nei confronti di soci, associati e partecipanti sono al contrario dirette ad arrecare benefici alle due categorie così individuate: persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; componenti collettività estere (limitatamente agli aiuti umanitari).

La terza ha carattere condizionale (requisiti di comportamento) ed attiene ad un insieme di obblighi e divieti cui deve uniformarsi l'attività svolta dai soggetti che ricoprono la qualifica di Onlus: ad esempio il divieto di distribuzione di utili agli associati, così come quello di svolgere attività diverse da quelle indicate nel comma 1, lett. a), dell'art. 10 (ad eccezione delle cd. attività direttamente connesse a quelle istituzionali); e l'obbligo di impiegare questi ultimi e gli avanzi di gestione per la realizzazione dei fini istituzionali, così come quello di devoluzione del patrimonio ad altre Onlus in caso di scioglimento.

Alla luce di questa ricostruzione emerge con chiarezza come lo svolgimento di attività relative alla tutela dei diritti civili da parte di un soggetto che voglia assumere lo status di Onlus non è di per sé sufficiente a far ottenere a quest'ultimo la qualifica in oggetto. Lo svolgimento di attività nel settore della tutela dei diritti civili *costituisce dunque una condizione necessaria ma non sufficiente* affinché un'organizzazione possa definirsi come Onlus ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 460/1997.

In particolare, l'acquisizione della qualifica di Onlus, in relazione alle organizzazioni che pongono in essere attività genericamente ascrivibili alla tutela dei diritti civili, costituisce espressione di una fattispecie a formazione progressiva derivante dalla contestuale osservanza dei

tre requisiti (di area, di scopo e di comportamento) previsti dall'art. 10, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 460/1997. Ciò significa, sul piano metodologico, che l'indagine volta a riconoscere o meno la qualifica in questione si dovrà concentrare tanto su un dato formale quanto su di un dato sostanziale. A livello formale, concentrandosi sugli statuti delle organizzazioni, sarà necessario rinvenire in questi ultimi disposizioni in linea, oltre che con i requisiti di area (richiamo a funzioni di tutela dei diritti civili), anche con i requisiti di comportamento (obblighi e divieti). A questa analisi di natura formale se ne dovrà associare una di carattere sostanziale avente ad oggetto la condizione specifica in cui versano i destinatari dell'attività astrattamente qualificata come di tutela dei diritti civili, al fine di valutare se e come questi possano essere inquadrati nella categoria dei "soggetti svantaggiati" *ex* art. 10, comma 2, del d.lgs. 460/1997. Solo in questo modo un'attività astrattamente qualificabile come di "tutela dei diritti civili" potrà essere al tempo stesso orientata al perseguimento di quelle "finalità di solidarietà sociale" cui si richiama la lett. b) del comma 1 dell'art. 10, concorrendo questo ulteriore requisito al processo che conduce alla acquisizione della qualifica di Onlus.

Quanto qui affermato dimostra come, ai fini dell'interpretazione ed applicazione dell'art. 10 del d.lgs. 460/1997, sia necessario un approccio bottom-up che muova "dal basso", ossia da una considerazione caso per caso delle singole attività concretamente svolte dalle associazioni e dai destinatari a favore delle quali queste vengono prestate. Così, a livello esemplificativo, l'attività di rappresentanza e supporto di soggetti danneggiati a seguito di incidenti automobilistici, pur essendo astrattamente riconducibile alla tutela dei diritti civili, non può in alcun modo essere inquadrata nell'ambito del perseguimento in via esclusiva di una finalità di solidarietà sociale. Ciò per il fatto che essa viene prestata a favore di soggetti (i possessori e gli utenti di auto che hanno subito un danno ingiusto) che non sono necessariamente qualificabili come svantaggiati fisicamente, psichicamente, economicamente, socialmente o familiarmente. Un discorso diverso, invece, potrebbe essere fatto in relazione ad altri tipi di attività che, sempre rientrando nell'area della tutela dei diritti civili, risultano al contrario essere chiaramente rivolte a soggetti qualificabili oggettivamente come svantaggiati. Si tratta, ad esempio, delle attività di assistenza, rappresentanza e, più in generale sostegno di varia natura, dirette verso quei soggetti che, a causa di fenomeni di malasanità (vaccinazioni o trasfusioni infette), abbiano riportato danni alla salute propria o dei propri familiari; ma anche di quelle attività finalizzate ad assicurare e sostenere la sicurezza personale, l'assistenza legale, il supporto socio-economico e psicologico

dei funzionari pubblici (così come dei cd. testimoni di giustizia) che nell'esercizio delle loro funzioni divengano vittime di intimidazioni, minacce e violenze da parte di reti criminali. In entrambi i casi, pur nella diversità del contesto di riferimento, emerge un comune denominatore: quello per cui l'attività delle organizzazioni che operano in questi ambiti e con queste finalità non sono soltanto orientate genericamente alla tutela di diritti civili (salute e integrità della persona), ma si colorano di una dimensione di solidarietà sociale in forza di una posizione di obiettivo svantaggio in cui si viene a trovare il soggetto che in concreto ha subito o subisce un pregiudizio. Ed è proprio in forza del concorso di questi requisiti legati tanto all'attività svolta, quanto alla peculiare condizione in cui versano i suoi destinatari, che organizzazioni che operano in tale contesto e a favore di siffatti soggetti perseguono senza dubbio finalità di solidarietà sociale, soddisfacendo in tal modo i presupposti che l'art. 10 prevede per l'assunzione della qualifica di Onlus.

6. Conclusioni

Per addivenire ad una interpretazione della nozione di diritti civili utile ai nostri fini, è necessario considerare la non perfetta omologazione tra diritti civili e diritti di cittadinanza. Si evidenzia, infatti, come il fenomeno migratorio e la cosiddetta "globalizzazione" abbiano imposto un superamento della stessa nozione di diritti civili sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.

In riferimento al primo profilo si evidenzia come le nuove tendenze dei mercati internazionali impongano una riflessione anche in relazione all'emergere di nuove istanze di tutela alle quali offrire una risposta anche oltre i confini nazionali. Si pensi ai diritti dei consumatori e alla necessità di garantire i diritti dei singoli mediante la regolamentazione delle attività delle imprese multinazionali.

Sotto il secondo profilo, la nozione teorica dei diritti civili risente inevitabilmente del mutato contesto sociale di riferimento e della portata universale della tutela dei diritti fondamentali, che impongono pari garanzie e tutele in conformità al divieto di discriminazione.

In conclusione, pur nell'incertezza del quadro normativo e giurisprudenziale, e alla luce dei cataloghi di diritti che emergono sia dal contesto internazionale che interno, ci sembra di poter affermare che la nozione di diritti civili presenti oggi due caratteristiche fondamentali:

- la stretta connessione di essi con le *libertà fondamentali delle persone*, intese in senso ampio rispetto al catalogo dei diritti contenuti nella Carta fondamentale e, quindi, comprensivi dei diritti c.d. di nuova generazione;
- il superamento della nozione di diritti civili come *diritti del cittadino*, ampliandosi invece a quello di *diritti della persona*.

Sulla base di queste chiavi interpretative, preme comunque sottolineare che il riconoscimento della qualifica Onlus andrà rilasciato a quelle organizzazioni le cui attività si caratterizzino, oltre che per i due elementi suddetti, per il perseguimento in via esclusiva del fine di solidarietà sociale, declinato secondo quanto previsto nel comma 2 dell'art. 10 ovvero siano dirette a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari¹.

¹ Si rinvia all'atto di indirizzo sulla nozione di soggetto svantaggiato